

CONVENZIONE TRA LA ASL DI RIETI E LA ASL ROMA 2 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI "GENERAL DATA PROTECTION REGULATION"

la **ASL di Rieti**, con sede a Rieti, via del Terminillo n. 42, C.F. e Partita IVA 00821180577, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, giusta delega di cui alla Deliberazione n.4/DG del 04.12.2020, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n.42

E

la **ASL Roma 2**, partita IVA n. 13665151000, con sede legale in Roma, via Maria Brighenti n. 23, ed. B, 00159 Roma, nella persona del Legale rappresentante *pro tempore*, Direttore Generale Dott. Giorgio Casati

PREMESSE

VISTA la deliberazione n. 1698 del 06.09.2017 con la quale la ASL Roma 2 ha approvato la convenzione con la ASL di Rieti affinché quest'ultima possa usufruire di un Dirigente Amministrativo Asl Roma 2, con competenze e professionalità specifiche a supporto di una efficace compliance aziendale, in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali (Reg.UE 679/2016);

VISTE le deliberazioni n. 112 del 25.01.2018, n. 374 del 14 febbraio 2019, n. 1479 del 10.07.2019, n.1932 del 10.08.2021 e, per ultima la n. 1960 del 17.08.2021, con le quali, su richiesta della ASL di Rieti, la ASL Roma 2 confermava la proroga del suddetto rapporto convenzionale fino al 30.06.2022;

CONSIDERATO che l'Asl di Rieti, con nota Prot.n. 42569 del 13.06.2022 (*acquisita agli atti dell'Asl con nota prot. ASL E/E n. 123817/2022*), richiedeva la disponibilità alla proroga annuale del rapporto convenzionale in essere, da rendersi fuori orario di servizio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Direzione Strategica ASL Roma 2 con nota prot.n. 130944 del 23.06.2022;

PRESO ATTO infine che le prestazioni professionali richieste saranno esercitate da un Dirigente amministrativo all'uopo individuato dalla Direzione Strategica ASL Roma 2, che abbia espresso la propria disponibilità, nella salvaguardia delle esigenze di servizio e dei volumi orari di attività contrattualmente previsti, nonché nel rispetto delle regole professionali e deontologiche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2 – OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'ASL Roma 2 si impegna a garantire alla ASL di Rieti le prestazioni professionali di cui in premessa, da svolgere a cura di un Dirigente amministrativo all'uopo individuato dalla Direzione Strategica, al di fuori dell'orario istituzionale di lavoro, ai sensi dell'art. 84 del C.C.N.L. Area Funzioni locali 2016/2018, salvo le assenze contrattualmente previste.

Le modalità di svolgimento della prestazione in oggetto sono le seguenti:

- l'ASL di Rieti metterà a disposizione del Dirigente incaricato delle attività un locale ufficio dotato di personale computer connesso alla rete internet;

- gli accessi del suddetto Dirigente presso la ASL di Rieti, avranno la durata di n. 8 (otto) ore ciascuno, saranno certificati dalla Direzione Strategica, ovvero dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e dal Referente Privacy dell'ASL di Rieti.

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione decorre dal 1.07.2022 e cessa il 30.06.2023.

Detta convenzione termina alla data di scadenza fissata senza necessità di ulteriore comunicazione al riguardo.

Sarà facoltà dell'Asl di Rieti richiedere eventuale rinnovo della convenzione con le medesime forme e modalità previste per la stipula, a seguito di richiesta all'Asl Roma 2 almeno un mese prima della scadenza e, in ogni caso, previa valutazione positiva delle attività svolte a cura del Referente aziendale della presente convenzione.

È fatto divieto di cedere il presente atto convenzionale.

Art. 4 -DOVERI DEL PERSONALE CHE EROGA LE PRESTAZIONI

Il personale individuato per l'erogazione delle prestazioni oggetto di convenzione deve:

- conformare la propria attività alle disposizioni del Codice di disciplina aziendale e del Piano di prevenzione della corruzione dell'Asl di Rieti;
- rispettare scrupolosamente le norme generali poste a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nonché le misure individuate nel presente atto come utili a tal fine;
- rispettare ogni altro obbligo di legge, i doveri imposti dalla normativa in materia di riservatezza dei dati, dalla deontologia professionale e le obbligazioni poste dal presente atto.

Art. 5 – FACOLTA' DI RECESSO

Durante la vigenza del rapporto convenzionale, entrambe le parti stipulanti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da comunicarsi almeno trenta giorni prima che il recesso sia operante.

L'Asl di Rieti può inoltre recedere dalla convenzione in ogni momento nel caso in cui accerti che lo svolgimento del servizio non avviene nei termini e secondo le modalità stabilite nel presente atto convenzionale e negli atti in esso richiamati, e in ogni caso di inadempimento contrattuale.

In caso di recesso, il Soggetto convenzionato avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dall'Azienda, con espressa esclusione della possibilità di chiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo o risarcimento a qualunque titolo.

La convenzione è risolta di diritto, senza la necessità di preavviso, in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione reiterata agli obblighi e condizioni convenzionali, violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, perdita di requisiti di idoneità da parte del Soggetto convenzionato.

Art. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Per le attività di consulenza descritte in premessa e prestate secondo quanto previsto al precedente art. 2, la ASL di Rieti corrisponderà un compenso orario pari a € 60,00, (sessanta/00), oltre IVA di legge. È previsto altresì il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate.

In caso di uso del mezzo proprio, spetta altresì il rimborso del costo del carburante di trazione della propria automobile per ogni chilometro. Sarà cura degli Uffici dell'Asl di Rieti calcolare le distanze chilometriche

A/R.. La richiesta di liquidazione delle spese di viaggio deve essere effettuata mensilmente compiegando, a corredo della stessa, la documentazione in originale giustificativa delle spese effettivamente sostenute. La fattura sarà emessa dall'Asl Roma 2 sulla base del prospetto mensile, controfirmato dalla Direzione Aziendale, ovvero dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Trasparenza e dal Referente Privacy dell'ASL di Rieti di cui all'art. 2 della presente convenzione, riepilogativo degli accessi effettuali e delle eventuali spese da rimborsare.

Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA

Faranno capo alla ASL di Rieti le coperture assicurative per il professionista per le attività svolte in virtù della presente convenzione.

Ogni rischio derivante anche da cause accidentali nell'espletamento dell'incarico resta a carico della ASL di Rieti.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, si danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa in riferimento al trattamento dei dati personali. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione delle Attività oggetto della presente convenzione. In relazione alle Attività oggetto della convenzione, la ASL ROMA 2 garantisce che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività convenzionalmente previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. La ASL ROMA 2, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle Attività oggetto della convenzione, la puntuale applicazione alla propria organizzazione della citata normativa e, in particolare, dei principi di privacy by default e by design, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dalla convenzione.

Tutti i dati acquisiti nel corso del rapporto convenzionale resteranno al termine del rapporto di esclusiva disponibilità dell'Asl Rieti.

Art. 9 – RINVII E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia. Le parti si impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere, al fine anche di migliorare l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione, in conformità alla normativa vigente.

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e ss.mm.ii. ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986 e ss.mm.ii.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

ASL di Rieti
Il Direttore Amministrativo
(*Dott.ssa Anna Petti*)

ASL Roma 2
Il Direttore Generale
(*Dott. Giorgio Casati*)